



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

LE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE NON SONO POSSIBILI

Continuano ad uscire bandi da parte di varie amministrazioni comunali, tutte piccole realtà, dove si notano delle strane figure, del tipo “vigile (!!)- Autista scuolabus – messo notificatore” oppure “vigile – assistente amministrativo – messo notificatore”, con l’operatore che di volta in volta cambia casacca e diventa autista, agente di polizia locale, impiegato dell’anagrafe.

Quello che proprio risulterebbe impossibile è invece l’attribuzione delle funzioni di “Messo Notificatore”, in quanto non compatibili con le funzioni e con la qualifica di Agente di Polizia Locale. Questo non lo diciamo noi, ma “apertis verbis”, addirittura il Ministero dell’Interno con la Circolare 4 luglio 1992, n. 7 “Messi notificatori e operatori di polizia municipale” pubblicata sulla GU Serie Generale n.164 del 14-07-1992.

Con tale atto, di una portata ed una valenza preminente per l’autorevolezza della fonte, e che non è mai stata modificata né smentita, il Ministero, recependo le numerose segnalazioni che già allora aveva ricevuto, prendeva posizione chiara sulla INCOMPATIBILITA’ delle funzioni con la figura professionale del (sic) Vigile Urbano. Allora gli operatori di PL erano inquadrati nella V Qualifica Funzionale (la VI arriverà soltanto con il Contratto del 1999), ma già veniva evidenziato dal Ministero che “tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all’allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani”.

Ricordiamo che allora non vi era stata ancora la riforma della privatizzazione del pubblico impiego, (che arrivò con il D.Lgs. 29/93), ed i contratti erano approvati dal Governo con DPR.

Ma il Ministero va anche oltre ! Viene richiamata anche l’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle Autonomie locali (ora sostituita dal D.Lgs. 267/00), il cui art. 64 ha abrogato, come è noto, l’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale. I decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l’esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei

ANVU
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate.

“Qualora si rendesse necessario notificare degli atti, - recita la circolare ministeriale - sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l'incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero – Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L bis - L - 142/90, in data 7 febbraio 1992”.

Quindi, essendo la quarta categoria inserita nella nuova classificazione come “B”, sarà compito dei Sindaci nominare i Messi Notificatori tra il personale di categoria “B”, e non “C” come sono gli operatori di Polizia Locale.

Vice Presidente Nazionale
Cav. Dott. Roberto Benigni
Responsabile Ufficio Studi Giuridici

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 4 luglio 1992, n. 7
Messi notificatori e operatori di polizia municipale. (GU Serie Generale n.164
del 14-07-1992)

Ai prefetti della Repubblica
Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
All'assessore regionale enti locali della regione Sicilia
Al commissario dello Stato della regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta

Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l'espletamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell'incompatibilita' delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di vigile urbano.

La questione su esposta non e' nuova a questo Ministero poiche' e' emersa in seguito all'entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire il ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l'esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali e' conferita loro, con decreto prefettizio, la qualita' di agente di pubblica sicurezza.

In piu' occasioni questo dicastero direttamente interessato, si e' espresso nel senso che il personale appartenente alla polizia municipale non e' tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti alla quarta e non alla quinta qualifica funzionale nella quale sono inquadrati i vigili urbani.

Tuttavia, non puo' sottacersi che l'assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria del personale degli enti locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normativa richiamata e cio' e' avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono piu' di altri alle difficolta' derivanti dalla vigente normativa in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni.

Cio' posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l'entrata in vigore della legge 8 giugno

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come e' noto, l'art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l'emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai vigili urbani che ad altro personale comunale.

Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano piu' legittimare l'esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si e' dell'avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali di quarta qualifica funzionale ai quali affidare l'incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero - Direzione centrale delle autonomie, prot. 98/L bis - L - 142/90, in data 7 febbraio 1992.

Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro: MALPICA